

REPUBBLICA ITALIANA

COMUNE DI MONTALTO DORA

Rep. Num. _____

**SCHEMA DI CONTRATTO DI APPALTO RELATIVO AL SERVIZIO DI REFEZIONE
SCOLASTICA, MENSA DIPENDENTI COMUNALI E ALTRE UTENZE**

L'anno, il giorno del mese di in Montalto
Dora, nel Palazzo Municipale avanti a me Dott..... Segretario
Comunale del Comune di Montalto Dora, autorizzato a rogare gli atti nella
forma pubblica amministrativa nell'interesse del Comune, ai sensi dell'art. 97
D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, senza l'assistenza dei testimoni avendovi i
comparenti rinunciato con il mio consenso, sono personalmente comparsi i
signori:

Il COMUNE DI Montalto Dora, (in seguito il Comune, l'Amministrazione), con
sede in Ivrea, C.F. 01741070013, nella persona del Responsabile dei Servizi di
Amministrazione Generale e alla Persona, Venerina Tezzon, nata a
..... - domiciliata per la carica presso il Comune di Montalto
Dora, la quale dichiara di comparire e di agire in questo atto, esclusivamente
in nome per conto e nell'interesse del Comune di Montalto Dora che
rappresenta;

E

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

PREMESSO CHE

con determina a contrarre n. del/09/2015, il Comune ha
autorizzato, ai sensi degli artt. 54, 55 e 83 del D.Lgs. 163/2006 e smi, recante
Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture (di seguito Codice

dei Contratti) l'indizione di una gara a procedura aperta sopra soglia comunitaria per l'affidamento del "SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA, MENSA DIPENDENTI COMUNALI E ALTRE UTENZE" per la durata di 36 mesi – per un importo a base d'asta pari a € (...../00), IVA ed oneri per la sicurezza esclusi, da aggiudicare con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa;

- con verbale n. X del XXXXXXXXX la Commissione di gara ha redatto la graduatoria provvisoria e dichiarato l'appaltatore aggiudicatario provvisorio della procedura di gara;

- con determinazione n..... del....., la Responsabile del Servizio ha approvato il citato verbale n. X del XXXXXXXXX, disponendo l'aggiudicazione definitiva in favore di XXXXXXXXX;

- la predetta aggiudicazione, ai sensi dell'art. 79, comma 5 lett a) del Codice dei Contratti è stata comunicata ai soggetti interessati in data XXXXXXXXXX giusta comunicazione in atti;

- l'Amministrazione ha provveduto alla verifica dell'art. 48, comma 2 del Codice dei Contratti accertando il possesso dei requisiti tecnico-organizzativi ed economico-finanziari dichiarati in gara dall'appaltatore;

- l'aggiudicazione definitiva dell'appalto, a seguito della verifica del possesso dei requisiti di ordine generale è divenuta efficace eccezion fatta per le verifiche di cui XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX il cui esito negativo non è pervenuto alla data del presente atto;

- stante l'urgenza dell'affidamento dell'appalto in esame si procede alla stipula del presente contratto in pendenza delle verifiche di cui sopra le quali, in caso di esito negativo, daranno luogo alla risoluzione del contratto

medesimo ai sensi del successivo art. 20;

- è decorso il termine di trentacinque giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione definitiva, come previsto dall'art. 79 del D.Lgs. 163/2006 e smi.;

- L'Impresa è a conoscenza del codice di comportamento dei dipendenti pubblicato sul sito istituzionale del Comune: (www.comune.montalto-dora.to.it, - Amministrazione trasparente - Disposizioni generali – Atti Generali);

INDICE:

Art. 1 – Norme regolatrici.....	4
Art. 2 – Oggetto del contratto.....	5
Art. 3 – Durata del contratto.....	6
Art. 4 – Condizioni e modalità di esecuzione delle prestazioni. Oneri a carico dell'appaltatore.....	7
Art. 5 – Importo contrattuale.....	9
Art. 6 – Organico dell'appaltatore.....	
Art. 7 – Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro.....	10
Art. 8 – Obblighi di riservatezza.....	13
Art. 9 – Emissione di ordine in pendenza di stipulazione del contratto.....	14
Art. 10 – Sospensione dei Servizi.....	14
Art. 11 – Responsabilità per infortuni e danni.....	15
Art. 12 – Spese inerenti al servizio.....	17
Art. 13 – Spese inerenti manutenzioni ordinarie e straordinarie.....	17

	Art. 14 – Spese per l'adeguamento delle attrezzature 18	
	Art. 15 – Subappalto 18	
	Art. 16 – Obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari 20	
	Art. 17 – Cauzione definitiva 23	
	Art. 18 – Recesso 24	
	Art. 19 – Divieto di cessione del contratto; Cessione del credito.....25	
	Art. 20 – Risoluzione 26	
	Art. 21 – Penali 28	
	Art. 22 – Fallimento dell'appaltatore o morte del titolare 28	
	Art. 23 – Quinto d'obbligo e Varianti 30	
	Art. 24 – Responsabile del servizio e nominativi del personale addetto all'esecuzione.....31	
	Art. 25 – Fatturazione e pagamenti 31	
	Art. 26 – Foro di competenza 33	
	Art. 27 – Forma del contratto, oneri fiscali e spese contrattuali 34	
	TUTTO CIO' PREMESSO SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:	
	Art. 1 – Norme regolatrici	
	Le premesse al contratto, gli atti e i documenti richiamati, ancorché non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto, ed in particolare:	
	- Offerta tecnica ed economica dell'aggiudicatario;	
	- Capitolato tecnico;	
	- Risposte ai chiarimenti forniti nel corso della procedura di gara).	
	L'esecuzione del presente contratto è regolata, oltre che da quanto disposto nel medesimo e nei documenti richiamati:	

	a) dalle disposizioni del D. Lgs. 7 marzo 2005 n. 82 e smi;	
	b) dalle disposizioni del D. Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 e smi e del D.P.R. 10 ottobre 2010, n. 207 e smi;	
	c) dal D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 e smi;	
	d) dalla Legge 13 agosto 2010 n. 136 e smi;	
	dalle vigenti disposizioni di legge e di regolamento per l'Amministrazione del patrimonio e per la Contabilità Generale dello Stato;	
	e) dal codice civile e dalle altre disposizioni normative in vigore in materia di contratti di diritto privato, per quanto non regolato dalle disposizioni dei precedenti punti.	
	In caso di discordanza o contrasto, gli atti ed i documenti tutti della gara prodotti dal Comune prevarranno sugli atti ed i documenti della gara prodotti dall'Appaltatore, ad eccezione di eventuali proposte migliorative formulate dall'Appaltatore ed accettate dal Comune.	
	Art. 2 – Oggetto del contratto	
	Il presente contratto ha per oggetto i presenti servizi, meglio specificati nell'offerta presentata in sede di gara nonché nel capitolato tecnico:	
	Servizio di refezione scolastica, mensa dipendenti comunali e altre utenze.	
	Il servizio prevede:	
	- la preparazione e il confezionamento dei pasti e dove previsto delle merende presso il Centro di Cottura, secondo il legame fresco-caldo;	
	- il trasporto dei pasti mediante il sistema del legame misto in multi razione, delle merende e dello spuntino di metà mattina (per spuntino si intende frutta o yogurt o gelato o dessert previsti nel pasto del giorno e consumati nell'intervallo del mattino in alternativa al consumo a fine	

pasto) con consegna presso i locali di consumo di seguito specificati:

- Pasti, merende e spuntino di metà mattina dal Centro Cottura alla

mensa scolastica nella Scuola Primaria;

- pasti dal Centro Cottura al Comune per i dipendenti che consumano il

pasto c/o gli uffici comunali;

- **la distribuzione** dei pasti presso l'Asilo Nido, la Scuola dell'Infanzia e,

nel plesso della Scuola Primaria, per la stessa Primaria e la Secondaria di

1°, oltre alla distribuzione delle merende nella scuola dell'Infanzia e nella

Scuola Primaria.

- **consegna senza distribuzione:** dello spuntino di metà mattina e della

merenda all'Asilo Nido e dello spuntino di metà mattina alla Scuola

dell'Infanzia Statale, fino ad eventuale diversa organizzazione del

servizio;

- **pulizia, allestimento, sbarazzo e sanificazione** dei tavoli di tutti i locali di

consumo,

- **pulizia e sanificazione** dei locali di ricevimento e di consumo dei pasti e

dei Centri di Cottura,

- **pulizia sanificazione e riordino** di tutte le attrezzature e stoviglie

utilizzate.

Art. 3 – Durata del contratto

Il contratto decorre dal 1° gennaio 2016 e avrà una durata pari a 36 (trentasei) mesi.

Il Comune si riserva la possibilità di riaffidamento per ulteriori 36 mesi, ai

sensi dell'art. 57 c. 5 lett. b) del D.lgs. 163/2006, ferme rimanendo le

condizioni giuridiche ed economiche del contratto.

La durata complessiva del contratto potrà inoltre essere prorogata agli stessi patti, prezzi e condizioni dall'Amministrazione, a suo insindacabile giudizio, per garantire la continuità del servizio stesso, fino ad un massimo di sei mesi mediante comunicazione scritta all'affidatario entro la scadenza del termine, nelle more dell'espletamento di una nuova gara.

Art. 4 – Condizioni e modalità di esecuzione delle prestazioni. Oneri a carico dell'appaltatore

Le prestazioni contrattuali dovranno essere eseguite secondo le specifiche contenute nel Capitolato Tecnico e nell'offerta presentata in sede di gara.

L'Appaltatore si impegna ad eseguire le predette prestazioni, senza alcun onere aggiuntivo, salvaguardando le esigenze del Comune e di terzi autorizzati.

L'Appaltatore, inoltre, rinuncia a qualsiasi pretesa o richiesta di compenso nel caso in cui lo svolgimento delle prestazioni contrattuali dovesse essere ostacolato o reso più oneroso dalle attività svolte dal Comune e/o da terzi, presso i luoghi oggetto di svolgimento.

Le prestazioni saranno eseguite in ossequio alle vigenti disposizioni normative in materia di sicurezza sul lavoro (D.Lgs. 81/2008 e smi).

L'Appaltatore, pertanto, dovrà garantire di aver istruito il personale tecnico che svolgerà le suddette prestazioni al fine di tutela della relativa sicurezza.

In merito a quanto sopra l'Amministrazione committente si intende sollevata da qualsiasi responsabilità.

Sono a carico dell'Appaltatore, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale, tutti gli oneri e i rischi relativi alle attività e agli adempimenti occorrenti all'integrale espletamento dell'oggetto contrattuale, ivi

compresi, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, gli oneri relativi alle eventuali spese di trasporto, di viaggio e di missione per il personale addetto alla esecuzione della prestazione, nonché i connessi oneri assicurativi.

L'Appaltatore si obbliga ad eseguire le prestazioni oggetto del presente contratto a perfetta regola d'arte e nel rispetto di tutte le norme e le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore e di quelle che dovessero essere emanate nel corso di durata del presente contratto, nonché secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel presente contratto e negli altri documenti richiamati. Resta espressamente convenuto che gli eventuali maggiori oneri, derivanti dall'osservanza delle predette norme e prescrizioni, resteranno ad esclusivo carico dell'Appaltatore, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale. L'Appaltatore non potrà, pertanto, avanzare pretesa di compensi, a tale titolo, nei confronti dell'Amministrazione.

L'Appaltatore si impegna espressamente a manlevare e tenere indenne il Comune da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche, di sicurezza e sanitarie vigenti.

L'Appaltatore si obbliga a rispettare tutte le indicazioni relative all'esecuzione contrattuale che dovessero essere impartite dal Comune, nonché a dare immediata comunicazione al Comune di ogni circostanza che abbia influenza sull'esecuzione del contratto.

Il Comune si riserva la facoltà di procedere, in qualsiasi momento e anche senza preavviso, alle verifiche sulla piena e corretta esecuzione del presente contratto. L'Appaltatore si impegna, altresì, a prestare la propria

collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche.

L'Appaltatore è tenuto a comunicare al Comune ogni modificazione negli assetti proprietari, nella struttura di impresa e negli organismi tecnici e amministrativi.

Tale comunicazione dovrà pervenire al Comune entro 10 giorni dall'intervenuta modifica. Saranno inoltre a carico dell'Impresa:

- eventuali modifiche e/o integrazioni imposte e/o prescritte da Enti, Organismi o Istituzioni, ai quali è demandato per legge il controllo sulla rispondenza di strutture, impianti e procedure di lavorazione alle normative vigenti;
- il rilascio di una dichiarazione di conformità alle norme vigenti relative a tutti i beni installati.

Art. 5 – Importo contrattuale

L'importo contrattuale, per l'espletamento dei servizi indicati all'art. 2 e per tutta la durata prevista di 36 mesi, come risultante dai prezzi offerti in sede di gara, viene determinato in € XXXXXXXXXXXX (XXXXXXXXXXXXXXXXXX), al quale va aggiunto il costo relativo alla sicurezza, pari a € XXXXXX (XXXXXXXXXX) per cui l'importo contrattuale complessivo è pari a € XXXXXXXXXXXX (XXXXXXXXXXXXXXXXXX).

Tale importo è solamente indicativo, in quanto le prestazioni saranno pagate in relazione al numero effettivo dei pasti erogati alla tipologia dell'utenza, specificata all'art. 9 del capitolato speciale d'appalto.

Il numero complessivo dei pasti che potrebbero essere complessivamente richiesti nel periodo di riferimento (tre anni) è pari a 115.500 (centoquindicimilacinquecento).

Il numero dei pasti ha solo valore indicativo ed una variazione del numero di utenti non dà luogo a variazioni di tutti i prezzi offerti in sede di gara.

La mancata attivazione, parziale o totale del servizio per le diverse utenze, non dà diritto all'appaltatore di richiedere alcun indennizzo o risarcimento.

Al presente contratto si applica la revisione periodica del prezzo disposta dall'art. 115 del D.Lgs. 163/2006.

Art. 6 – Organico dell'appaltatore

L'impresa aggiudicataria deve assicurare lo svolgimento dei servizi oggetto dell'appalto con proprio personale.

L'organico del personale deve essere professionalmente e numericamente adeguato al fine di garantire un'elevata qualità dei servizi tenendo conto delle tipologie di utenti a cui essi sono rivolti.

L'individuazione del personale necessario per garantire i servizi da svolgere nel rispetto di quanto previsto dal capitolato sarà rimessa alla competenza e discrezionalità tecnica del soggetto titolare della aggiudicazione.

L'organico, per tutta la durata del contratto, deve essere quello dichiarato dall'Impresa aggiudicataria in fase di offerta.

Dovranno essere esplicitate oltre il numero, le mansioni, il livello, il monte-ore e l'orario di lavoro.

L'Amministrazione avrà facoltà di richiedere la sostituzione delle persone che, a proprio insindacabile giudizio, non offrano sufficienti garanzie di adeguatezza professionale.

Art. 7 – Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro

L'Appaltatore si obbliga ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in

materia di lavoro, ivi comprese quelle in tema di igiene e sicurezza,

previdenza e disciplina infortunistica, assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi.

L'Appaltatore si obbliga, altresì, ad applicare nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività contrattuali le condizioni normative retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili, alla data di stipula del contratto, alla categoria e nelle località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni.

L'Appaltatore si obbliga altresì, fatto in ogni caso salvo il trattamento di miglior favore per il dipendente, a continuare ad applicare i su indicati contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione.

Gli obblighi relativi ai contratti collettivi nazionali di lavoro di cui ai commi precedenti vincolano l'Appaltatore anche nel caso in cui questo non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di validità del contratto.

Il Comune ha facoltà di verificare l'adempimento di tutte le disposizioni relative alle assicurazioni sociali, derivanti da leggi e contratti collettivi di lavoro, che prevedano il pagamento di contributi da parte dei datori di lavoro a favore dei propri dipendenti.

Ai sensi di quanto previsto all'art. 4 del D.P.R. 207/2010, in caso di ottenimento da parte del responsabile del procedimento del documento unico di regolarità contributiva che segnali un'inadempienza contributiva relativa a uno o più soggetti impiegati nell'esecuzione del contratto (compreso il sub-appaltatore), lo stesso provvederà a trattenere l'importo

corrispondente all'inadempienza. Il pagamento di quanto dovuto per le inadempienze accertate mediante il documento unico di regolarità contributiva verrà disposto dal Comune direttamente agli enti previdenziali e assicurativi.

Art. 8 – Obblighi di riservatezza

L'Appaltatore ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del presente contratto.

In particolare si precisa che tutti gli obblighi in materia di riservatezza verranno rispettati anche in caso di cessazione dei rapporti attualmente in essere con il Comune e comunque per i cinque anni successivi alla cessazione di efficacia del rapporto contrattuale.

L'obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione del presente contratto.

L'obbligo non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio.

L'Appaltatore è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e risorse, nonché dei propri eventuali subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e risorse di questi ultimi, degli obblighi di riservatezza anzidetti.

In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, il Comune ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente contratto, fermo restando che

L'Appaltatore sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivare al Comune.

L'Appaltatore potrà citare i termini essenziali del presente contratto, nei casi in cui ciò fosse condizione necessaria per la partecipazione dell'Appaltatore stesso a gare e appalti, previa comunicazione del Comune.

L'Appaltatore si impegna, altresì, a rispettare quanto previsto dalla normativa sul trattamento dei dati personali (D.Lgs. n. 196/2003 e s.m.i.) e ulteriori provvedimenti in materia.

Art. 9 – Emissione di ordine in pendenza di stipulazione del contratto

L'Amministrazione si riserva, in caso di urgenza e/o necessità, di richiedere l'avvio della prestazione contrattuale con l'emissione di apposito ordine/comunicazione di aggiudicazione, anche in pendenza della stipulazione del contratto, previa costituzione del deposito cauzionale definitivo di copia delle polizze assicurative di cui agli artt. 19 e 17 del capitolato speciale.

Art. 10 – Sospensione dei Servizi

Considerata la natura giuridica di servizio essenziale del servizio di refezione scolastica, l'Appaltatore non può sospendere i servizi forniti in seguito a decisione unilaterale, nemmeno nel caso in cui siano in atto controversie con il Comune.

L'eventuale sospensione dei servizi per decisione unilaterale dell'appaltatore costituisce inadempienza contrattuale e comporta la conseguente risoluzione del contratto per colpa.

In tal caso il Comune procederà all'incameramento della cauzione definitiva, fatta comunque salva la facoltà di procedere nei confronti dell'appaltatore per tutti gli oneri conseguenti e derivanti dalla risoluzione contrattuale, compresi i maggiori oneri contrattuali eventualmente

sostenuti dal Comune e conseguenti a quelli derivanti dal nuovo rapporto

Contrattuale.

Art. 11 – Responsabilità per infortuni e danni

L'Appaltatore assume in proprio ogni responsabilità per qualsiasi danno

causato a persone o beni, nell'esecuzione del presente contratto, tanto dell'Appaltatore stesso quanto dell'amministrazione e/o di terzi.

L'Impresa si assume ogni responsabilità sia civile che penale derivante ai sensi di legge nell'espletamento delle attività richieste dal presente contratto.

A tale scopo l'Impresa si impegna a stipulare, con una primaria Compagnia di Assicurazione, una polizza RCT/RCO nella quale venga esplicitamente indicato che l'A.C. debba essere considerata "terzi" a tutti gli effetti.

Il predetto contratto assicurativo dovrà prevedere la copertura dei rischi specifici da intossicazione alimentari e/o avvelenamenti subiti dai fruitori del servizio di refezione nonché i danni alle cose di terzi in consegna e custodia all'Assicurato a qualsiasi titolo o destinazione, compresi i danni conseguenti ad incendio.

Dovranno essere altresì compresi in garanzia i danni alle cose trovatesi nell'ambito di esecuzione dei servizi e a quelle sulle quali si eseguono i servizi stessi.

L'Assicurazione dovrà essere prestata sino alla concorrenza di massimale non inferiore a 3.000.000,00 euro (tremilionieuro) unico, per ogni sinistro e per anno assicurativo, precisando che non vi sono limiti al numero di sinistri.

Il Comune è esonerato da ogni responsabilità per danni, infortuni od altro

	che dovesse accadere al personale dipendente dell'Impresa, durante	
	l'esecuzione del servizio, convenendosi a tale riguardo che qualsiasi	
	eventuale onere è da intendersi già compreso o compensato nel	
	corrispettivo dell'appalto. A tale riguardo l'Impresa dovrà stipulare polizza	
	RCO con un massimale non inferiore a 1.000.000,00 euro (unmilioneeuro)	
	per sinistro, precisando che non vi sono limiti al numero di sinistri.	
	Tutti i massimali vanno rideterminati in base agli indici ISTAT relativi al	
	costo della vita, nell'eventualità che subiscano un aumento che superi il	
	20% del dato iniziale.	
	La durata delle polizze dovrà coprire il periodo decorrente dalla data stipula	
	del contratto fino a alla sua scadenza.	
	In caso il Comune decida di avvalersi dell'opzione di proroga contrattuale di	
	cui all'art. 3, la validità della polizza dovrà essere oggetto di proroga per un	
	pari periodo.	
	Resta inteso che l'esistenza, e, quindi, la validità ed efficacia della polizza	
	assicurativa di cui al presente articolo è condizione essenziale di efficacia	
	del contratto e, pertanto, qualora l'Appaltatore non sia in grado di provare	
	in qualsiasi momento la copertura assicurativa di cui si tratta, il Contratto si	
	risolverà di diritto con conseguente incameramento della cauzione prestata	
	e fatto salvo l'obbligo di risarcimento del maggior danno subito.	
	Copia delle polizze dovrà essere consegnata al Comune entro la data di	
	inizio del servizio.	
	<u>Art. 12 – Spese inerenti al servizio</u>	
	Tutte le spese, nessuna esclusa, necessarie alla realizzazione del servizio	
	richiesto dalla A.C. sono interamente a carico dell'I.A. Sono inoltre a carico	

dell'I.A. tutte le spese relative a imposte o tasse connesse all'esercizio

dell'oggetto del contratto.

Sono altresì a carico dell'I. A. le spese per le utenze telefoniche, dell'energia

elettrica, acqua, gas, riscaldamento e raccolta rifiuti del Centro Cottura

(m²125), dell'energia elettrica e raccolta rifiuti dei locali di ricevimento pasti

nella Scuola primaria (m²258).

L'I.A. farà volturare in proprio capo i contatori. Dove non sia possibile,

provvederà al rimborso diretto delle spese relative nei confronti dell'A.C.

Art. 13 – Spese inerenti manutenzioni ordinarie e straordinarie

Sono a carico dell'I.A. gli oneri per l'effettuazione delle manutenzioni

ordinarie e straordinarie relative al Centro Cottura, agli impianti, alle

attrezzature e agli arredi presenti nel Centro Cottura, nonché ai locali di

ricevimento e distribuzione pasti e alle attrezzature ivi presenti annotando

su apposito registro la periodicità degli interventi eseguiti.

Sono, inoltre, a carico della I.A. gli oneri per l'effettuazione delle

manutenzioni ordinarie e straordinarie relative agli impianti, alle

attrezzature e agli arredi presenti nei refettori della scuola primaria e nel

locale adibito a mensa dipendenti comunali

L'A.C. si riserva in ogni momento di controllare l'effettivo stato delle

attrezzature, degli impianti e gli interventi riportati sul registro di

manutenzione.

Il Comune si riserva in ogni momento di controllare l'effettivo stato delle

attrezzature, degli impianti e gli interventi riportati sul registro di

manutenzione.

Art. 14 – Spese per l'adeguamento delle attrezzature

Tutte le spese per l'adeguamento, la sostituzione e l'integrazione eventuale o il potenziamento delle attrezzature presso il Centro di Cottura ed i locali di ricevimento e distribuzione pasti nei plessi scolastici, sono a totale carico dell'Impresa.

Art. 15 – Subappalto

L'Appaltatore, conformemente a quanto dichiarato in sede di offerta, non intende affidare in subappalto l'esecuzione di alcuna attività oggetto delle prestazioni,

ovvero

L'Appaltatore, conformemente a quanto dichiarato in sede di offerta affida in subappalto, in misura pari al% dell'importo contrattuale l'esecuzione delle seguenti prestazioni:

XXXXXXXXXXXXXXXXXX

Ai sensi dell'art. 118 c. 3 del D.Lgs. 163/2006 è fatto obbligo all'appaltatore di trasmettere, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei loro confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da essi affidatari corrisposti al subappaltatore o cottimista, con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. Qualora l'appaltatore non trasmetta le fatture quietanzate del subappaltatore o del cottimista entro il predetto termine, la stazione appaltante sospende il successivo pagamento a favore dell'appaltatore.

L'Appaltatore è responsabile dei danni che dovessero derivare al Comune o a terzi per fatti comunque imputabili ai soggetti cui sono state affidate le suddette attività.

I subappaltatori dovranno mantenere, per tutta la durata del presente

	contratto, i requisiti prescritti dalla documentazione di gara, nonché dalla	
	normativa vigente in materia, per lo svolgimento delle attività agli stessi	
	affidate.	
	L'Appaltatore si impegna a depositare presso il Comune, almeno venti	
	giorni prima dell'inizio dell'esecuzione delle attività, la copia autentica del	
	contratto di subappalto. Con il deposito del contratto di subappalto	
	l'Appaltatore deve trasmettere, altresì, la documentazione attestante il	
	possesso, da parte del subappaltatore, dei requisiti generali previsti dalla	
	vigente normativa in materia, nonché la documentazione comprovante il	
	possesso dei requisiti professionali e speciali richiesti dalla vigente	
	normativa e dagli atti di gara per lo svolgimento delle attività allo stesso	
	affidate.	
	In caso di mancata presentazione dei documenti sopra richiesti nel termine	
	previsto, il Comune non autorizzerà il subappalto.	
	In caso di mancato deposito dei documenti necessari nel termine previsto,	
	il Comune procederà a richiedere all'Appaltatore l'integrazione della	
	suddetta documentazione, assegnando all'uopo un termine essenziale,	
	decorso inutilmente il quale il subappalto non verrà autorizzato.	
	Resta inteso che la suddetta richiesta di integrazione sospende il termine	
	per la definizione del procedimento di autorizzazione del subappalto.	
	Il subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri	
	dell'Appaltatore, il quale rimane l'unico e solo responsabile, nei confronti	
	del Comune, della perfetta esecuzione del contratto anche per la parte	
	subappaltata.	
	L'Appaltatore si obbliga a manlevare e tenere indenne il Comune da	

	qualsivoglia pretesa di terzi per fatti e colpe imputabili al subappaltatore o ai suoi ausiliari.	
	L'Appaltatore si obbliga a risolvere tempestivamente il contratto di subappalto qualora, durante l'esecuzione dello stesso, vengano accertati dal Comune inadempimenti dell'impresa subappaltatrice di rilevanza tale da giustificare la risoluzione, avuto riguardo all'interesse del Comune; in tal caso l'appaltatore non avrà diritto ad alcun indennizzo da parte del Comune né al differimento dei termini di esecuzione del contratto.	
	L'Appaltatore si obbliga, ai sensi dell'articolo 118, comma 4, del D.Lgs. 163/2006, a praticare per le prestazioni affidate in subappalto, gli stessi prezzi unitari risultanti dall'aggiudicazione, con ribasso non superiore al venti per cento (20%).	
	L'esecuzione delle attività subappaltate non può formare oggetto di ulteriore subappalto.	
	In caso di inadempimento da parte dell'Appaltatore agli obblighi di cui ai precedenti commi, il Comune può risolvere il Contratto, salvo il diritto al risarcimento del danno.	
	In caso di perdita dei requisiti in capo al subappaltatore, il Comune revocherà, in autotutela, l'autorizzazione al subappalto.	
	Per tutto quanto non previsto si applicano le disposizioni di cui all'art. 118 del D.Lgs. 163/2006.	
	<u>Art. 16 – Obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari</u>	
	Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, comma 8, della Legge 13 agosto 2010 n. 136, l'Appaltatore si impegna a rispettare puntualmente quanto previsto dalla predetta disposizione in ordine agli obblighi di tracciabilità dei flussi	

	finanziari.	
	Ferme restando le ulteriori ipotesi di risoluzione previste dal presente contratto, ai sensi di quanto disposto dall'art. 3, comma 9 bis della Legge	
	13 agosto 2010 n. 136, il mancato utilizzo, nella transazione finanziaria, del bonifico bancario o postale, ovvero di altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni di pagamento costituisce causa di risoluzione del contratto.	
	L'Appaltatore, si obbliga, a mente dell'art. 3, comma 8, secondo periodo della Legge 13 agosto 2010 n. 136, ad inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori o i subcontraenti, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010 n. 136.	
	L'Appaltatore, il subappaltatore o il subcontraente che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui alla norma sopra richiamata è tenuto a darne immediata comunicazione al Comune e alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo della provincia di Torino.	
	L'Appaltatore si obbliga e garantisce che, nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti, verrà assunta dalle predette controparti l'obbligazione specifica di risoluzione di diritto del relativo rapporto contrattuale nel caso di mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità dei flussi finanziari.	
	Il Comune verificherà che nei contratti di subappalto sia inserita, a pena di nullità assoluta del contratto, un'apposita clausola con la quale il	

	subappaltatore assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui	
	alla su richiamata Legge.	
	L'Appaltatore è tenuto a comunicare tempestivamente e comunque entro	
	e non oltre 7 giorni dalla/e variazione/i qualsivoglia variazione intervenuta	
	in ordine ai dati relativi agli estremi identificativi del/i conto/i corrente/i	
	dedicato/i nonché le generalità (nome e cognome) e il codice fiscale delle	
	persone delegate ad operare su detto/i conto/i.	
	Ai sensi della Determinazione dell'Autorità per la Vigilanza sui contratti	
	pubblici n. 10 del 22 dicembre 2010, l'Appaltatore, in caso di cessione dei	
	crediti, si impegna a comunicare il CIG n. 6413852E18 al cessionario,	
	eventualmente anche nell'atto di cessione, affinché lo/gli stesso/i venga/no	
	riportato/i sugli strumenti di pagamento utilizzati. Il cessionario è tenuto ad	
	utilizzare conto/i corrente/i dedicato/i nonché ad anticipare i pagamenti	
	all'Appaltatore mediante bonifico bancario o postale sul/i conto/i	
	corrente/i dedicato/i dell'Appaltatore medesimo riportando il CIG n.	
	6413852E18 dallo stesso comunicato.	
	In relazione a quanto sopra, l'Appaltatore XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX ha	
	comunicato i seguenti dati:	
	XXXXXXXXXXXXXXXXXX: conto corrente bancario dedicato ai pagamenti della	
	presente commessa pubblica identificato dal codice IBAN:	
	a) XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX acceso presso XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	
	b) generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su tale	
	conto:	
	XXXXXXXXXXXX (C.F.: XXXXXXXXXXXXXXX) nato a XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX;	
	<u>Art. 17 – Cauzione definitiva</u>	

A garanzia dell'esatto e tempestivo adempimento degli obblighi

contrattuali derivanti dal presente contratto, l'Appaltatore ha depositato la cauzione definitiva costituita mediante XXXXXXXXXXXX n. XXXXXXXXXXXX del XXXXXXXXXXXX emessa da: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX per l'importo di € XXXXXXXXXXXX (XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX), resa ai sensi dell'art. 113 del D.Lgs. 163/2006 e smi, in favore del Comune.

La garanzia ha validità temporale pari alla durata del contratto (36 mesi) e dovrà, comunque, avere efficacia fino ad apposita comunicazione liberatoria (costituita anche dalla semplice restituzione del documento di garanzia) da parte del Comune, con la quale verrà attestata l'assenza oppure la definizione di ogni eventuale eccezione e controversia, sorta in dipendenza dell'esecuzione del contratto.

La garanzia dovrà essere reintegrata entro il termine di 10 giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta del Comune qualora, in fase di esecuzione del contratto, essa sia stata escussa parzialmente o totalmente a seguito di ritardi o altre inadempienze da parte dell'aggiudicatario. In caso di inadempimento a tale obbligo, il Comune ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto.

La garanzia fideiussoria in questione è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo dell'ottanta per cento dell'iniziale importo garantito. Lo svincolo, nei termini e per le entità anzidette, è automatico senza necessità del benestare del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'Istituto garante, da parte dell'appaltatore, del documento, in originale o in copia autentica, attestante l'avvenuta esecuzione.

L'ammontare residuo pari al venti per cento dell'iniziale importo garantito, è svincolato secondo la normativa vigente.

In caso il Comune decida di avvalersi dell'opzione di proroga contrattuale di cui all'art. 3, la validità della cauzione dovrà essere oggetto di proroga per un pari periodo.

Il Comune ha diritto di valersi della cauzione per l'applicazione delle penali e/o per la soddisfazione degli obblighi di cui agli artt. 7 e 11 del presente contratto.

Art. 18 – Recesso

Il Comune ha diritto, a suo insindacabile giudizio e senza necessità di motivazione, di recedere dal presente contratto in qualsiasi momento, con preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi all'Appaltatore con lettera raccomandata a.r.

Dalla data di efficacia del recesso, l'Appaltatore dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno al Comune. In caso di recesso del Comune, l'Appaltatore ha diritto al pagamento di quanto correttamente eseguito a regola d'arte secondo il corrispettivo e le condizioni di contratto, nonché di un indennizzo pari ad un decimo calcolato sulla differenza tra l'importo dei quattro quinti dell'importo posto a base di gara, depurato del ribasso offerto, e l'ammontare netto delle attività già eseguite.

Il Comune si riserva, altresì, il diritto di rinunciare ad alcuni servizi, oggetto del presente contratto, qualora la relativa erogazione da parte dell'Appaltatore non dovesse essere più necessaria.

In tal caso l'Appaltatore non potrà richiedere alcun indennizzo o

	risarcimento.	
	Qualora ne ricorrano le condizioni, in adempimento a quanto previsto dal	
	D.Lgs. 6 settembre 2011 n. 159 (Codice delle leggi antimafia) il Comune	
	recederà dal presente contratto nei casi e con le modalità previste nell'art.	
	94 del citato D.Lgs.	
	Qualora l'appaltatore intendesse disdire il contratto prima della scadenza	
	naturale dello stesso, senza giustificato motivo o giusta causa, il Comune di	
	Montalto Dora si riserva di trattenere, a titolo di penale, l'intero deposito	
	cauzionale e di addebitare le maggiori spese comunque derivanti	
	dall'assegnazione del servizio ad altra Impresa, a titolo di risarcimento	
	danni.	
	<u>Art. 19 – Divieto di cessione del contratto; Cessione del credito</u>	
	E' fatto divieto all'Appaltatore di cedere, fatte salve le vicende soggettive	
	dell'esecutore del contratto disciplinate all'art. 116 del D.Lgs. 163/2006 e	
	s.m.i., il presente contratto, a pena di nullità della cessione stessa. Per tutto	
	quanto non previsto si applicano le disposizioni di cui all'art. 116 del D.Lgs.	
	citato	
	L'Appaltatore può cedere i crediti derivanti dal contratto nelle modalità	
	espresse all'art. 117 del D.Lgs. 163/2006, a banche, intermediari finanziari	
	disciplinati dalle leggi in materia bancaria e creditizia, il cui oggetto sociale	
	preveda l'esercizio dell'attività di acquisto di crediti di appaltatore. Le	
	cessioni dei crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o	
	scrittura privata autenticata e devono essere notificate al Comune. Si	
	applicano le disposizioni di cui alla Legge n. 52/1991. E' fatto, altresì,	
	divieto all'Appaltatore di conferire, in qualsiasi forma, procure all'incasso.	

L'Appaltatore, in caso di cessione dei crediti, si impegna a comunicare il CIG

n. 6413852E18 al cessionario, eventualmente anche nell'atto di cessione,

affinché lo stesso venga riportato sugli strumenti di pagamento utilizzati. Il

cessionario è tenuto ad utilizzare conto/i corrente/i dedicato/i nonché ad

anticipare i pagamenti alla Società mediante bonifico bancario o postale

sul/i conto/i corrente/i dedicato/i dell'Appaltatore medesimo riportando il

medesimo CIG.

In caso di inosservanza da parte dell'appaltatore degli obblighi di cui al

presente articolo, fermo restando il diritto del Comune al risarcimento del

danno, il presente contratto si intende risolto di diritto.

Art. 20 – Risoluzione

Il Comune si riserva il diritto di risolvere il contratto nel caso in cui

l'ammontare complessivo delle penali superi il 10% del valore dello stesso,

ovvero nel caso di gravi inadempienze agli obblighi contrattuali da parte

dell'Appaltatore. In tal caso il Comune avrà facoltà di incamerare la

cauzione definitiva, nonché di procedere all'esecuzione in danno

dell'Appaltatore. Resta salvo il diritto al risarcimento dell'eventuale

maggior danno.

In ogni caso si conviene che il Comune, senza bisogno di assegnare

previamente alcun termine per l'adempimento, potrà risolvere di diritto il

presente contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c., previa dichiarazione da

comunicarsi all'Appaltatore con raccomandata a.r., nei seguenti casi:

a) mancata reintegrazione delle cauzioni eventualmente escusse entro il

termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta

da parte del Comune;

	b) nei casi di infrazioni di cui agli articoli concernenti la seguente	
	intestazione: obblighi derivanti dal rapporto di lavoro (art. 7); obblighi di	
	riservatezza (art. 8); sospensione dei servizi (art. 10); responsabilità per	
	c) infortuni e danni (art. 11); subappalto (art. 15); cauzione (art. 17);	
	divieto di cessione del contratto; cessione del credito (art. 19).	
	d) inosservanze gravi delle norme igienico sanitarie nella conduzione della	
	Cucina Comunale;	
	e) utilizzo di derrate alimentari in violazione delle norme, previste dal	
	capitolato e dagli allegati, relative alle condizioni igieniche e alle	
	caratteristiche merceologiche;	
	f) errate somministrazioni di diete speciali o altro grave danno per l'utenza;	
	g) casi di intossicazione alimentare dovuti ad accertata causa	
	dell'appaltatore;	
	h) violazione ripetuta delle norme di sicurezza e prevenzione;	
	i) ulteriore inadempienze dell'I. A. dopo la comminazione di n. 5 penalità	
	per lo stesso tipo di infrazione nel corso del medesimo anno scolastico;	
	l) destinazione dei locali affidati all'I. A. ad uso diverso da quello stabilito	
	dal presente capitolato.	
	m) gravi danni prodotti ad impianti ed attrezzature di proprietà dell'A.C.	
	Costituisce causa di risoluzione del contratto, ai sensi dell'art. 3 – comma 9	
	bis – della Legge 13/08/2010, n. 136 e s.m.i, il mancato utilizzo del bonifico	
	bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena	
	tracciabilità delle operazioni di pagamento.	
	In base al combinato disposto degli articoli 297, comma 1 del D.P.R. 5	
	ottobre 2010, n. 207 e 140 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., il Comune si riserva	

	la facoltà di interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato	
	alla gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo	
	contratto per il completamento del servizio oggetto dell'appalto. Si	
	procederà all'interpello a partire dal soggetto che ha formulato la prima	
	migliore offerta fino al quinto migliore offerente, escluso l'originario	
	aggiudicatario.	
	L'affidamento avverrà alle medesime condizioni già proposte dall'originario	
	aggiudicatario in sede di offerta.	
	In adempimento a quanto previsto dall'art. 135 del D.Lgs. 163/2006 e smi il	
	Comune risolverà, altresì, dal presente contratto nei casi e con le modalità	
	ivi previste.	
	Il contratto verrà risolto inoltre nel caso in cui vengano meno, in capo	
	all'Appaltatore, i requisiti generali necessari alla contrattazione con la p.a.	
	<u>Art. 21 – Penali</u>	
	Per l'applicazione di eventuali penali, trovano applicazione le disposizioni	
	previste nel Capitolato speciale all'art. 96.	
	<u>Art. 22 – Fallimento dell'appaltatore o morte del titolare</u>	
	Il fallimento dell'Appaltatore comporta lo scioglimento ope legis del	
	presente contratto di appalto.	
	Qualora l'Appaltatore sia una ditta individuale, nel caso di morte,	
	interdizione o inabilitazione del titolare, è facoltà del Comune proseguire il	
	contratto con i suoi eredi o aventi causa ovvero recedere dal contratto.	
	Qualora l'Appaltatore sia un Raggruppamento di Imprese, in caso di	
	fallimento dell'impresa mandataria o, se trattasi di impresa individuale, in	
	caso di morte, interdizione o inabilitazione del titolare, il Comune ha la	

	facoltà di proseguire il contratto con altra impresa del raggruppamento o	
	altra, in possesso dei prescritti requisiti di idoneità, entrata nel	
	raggruppamento in dipendenza di una delle cause predette, che sia	
	designata mandataria ovvero di recedere dal contratto. In caso di	
	fallimento di un'impresa mandante o, se trattasi di impresa individuale, in	
	caso di morte, interdizione o inabilitazione del titolare, l'impresa	
	mandataria, qualora non indichi altra impresa subentrante in possesso dei	
	prescritti requisiti di idoneità, è tenuta all'esecuzione del servizio	
	direttamente o a mezzo delle altre imprese mandanti.	
	In base al combinato disposto degli articoli 297, comma 1 del D.P.R. 5	
	ottobre 2010, n. 207 e 140 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., il Comune si riserva	
	la facoltà di interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato	
	alla gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo	
	contratto per il completamento del servizio oggetto dell'appalto. Si	
	procederà all'interpello a partire dal soggetto che ha formulato la prima	
	migliore offerta fino al quinto migliore offerente, escluso l'originario	
	aggiudicatario.	
	L'affidamento avverrà alle medesime condizioni già proposte dall'originario	
	aggiudicatario in sede di offerta.	
	<u>Art. 23 – Quinto d'obbligo e Varianti</u>	
	Il Comune potrà richiedere all'Appaltatore, nei casi previsti dal comma 2	
	dell'art. 311 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n.207, variazioni in aumento delle	
	prestazioni fino a concorrenza di un quinto dell'importo di cui all'art. 5	
	"Importo contrattuale" agli stessi patti, prezzi e condizioni del contratto	
	originario senza diritto ad alcuna indennità ad eccezione del corrispettivo	

relativo alle nuove prestazioni.

Il Comune, in aggiunta a quanto previsto dal precedente comma, nel proprio esclusivo interesse, si riserva di richiedere, in ossequio a quanto previsto dal comma 3 dell'art. 311 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n.207 le varianti, in aumento, finalizzate al miglioramento o alla migliore funzionalità delle prestazioni oggetto del contratto fino alla concorrenza del 5 (cinque) per cento dell'importo di cui all'art. 5 del presente contratto.

In accordo con quanto previsto dal comma 6 dell'art. 311 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, con la sottoscrizione del presente contratto

l'Appaltatore espressamente accetta di eseguire tutte le variazioni di carattere non sostanziale che siano ritenute opportune dal Comune purché non mutino sostanzialmente la natura delle attività oggetto del contratto e non comportino a carico dell'esecutore maggiori oneri.

Nessuna variazione o modifica al contratto potrà essere introdotta dall'Appaltatore se non è stata approvata dal Responsabile del Procedimento nel rispetto e nei limiti di quanto previsto dall'art. 311 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n.207 e qualora effettuate non daranno titolo a pagamenti o rimborsi di sorta e comporteranno, da parte dell'Appaltatore, il ripristino della situazione preesistente.

Art. 24 – Responsabile del servizio e nominativi del personale addetto all'esecuzione

L'Appaltatore ha indicato XXXXXXXXXXXXX quale responsabile che interagirà con la committenza, in nome e per conto dell'Appaltatore medesimo, in ordine all'esecuzione dell'appalto di cui trattasi.

Il responsabile del servizio sarà costantemente reperibile e provvederà, per

	conto dell'appaltatore, a vigilare affinché ogni fase dell'appalto risponda a	
	quanto stabilito dai documenti contrattuali e sarà il naturale	
	corrispondente del Direttore dell'esecuzione del contratto.	
	L'Appaltatore, inoltre, è tenuto a segnalare i nominativi del personale	
	addetto all'esecuzione delle prestazioni oggetto dell'appalto, fornendo il	
	relativo elenco al Direttore dell'esecuzione del contratto. Tale elenco dovrà	
	essere aggiornato in caso di variazione.	
	<u>Art. 25 – Fatturazione e pagamenti</u>	
	Ai fini del pagamento del corrispettivo contrattuale di cui all'art. 5	
	l'Appaltatore potrà emettere fattura intestata al Comune di Montalto	
	Dora(C.F. 01741070013) – Piazza IV Novembre, 3 – 10016 Montalto Dora e	
	riportante le modalità di pagamento, comprensive del codice IBAN e	
	riportante il CIG: 6413852E18.	
	L'importo delle predette fatture verrà bonificato dal Comune, previo	
	accertamento della/e prestazione/i effettuata/e, entro 30 (trenta) giorni	
	dalla data di ricevimento della fattura, sul/i conto/i corrente/i indicati nel	
	precedente art. 16 (Obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari).	
	In caso di aggiudicazione in capo ad un Raggruppamento Temporaneo	
	d'Impresa, le fatture dovranno essere emesse dalla società mandataria.	
	Ai fini del pagamento del corrispettivo e comunque ove vi siano fatture in	
	pagamento, il Comune procederà ad acquisire il documento unico di	
	regolarità contributiva (D.U.R.C.), attestante la regolarità in ordine al	
	versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi	
	obbligatorie per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei	
	dipendenti.	

L'Appaltatore non potrà pretendere interessi per l'eventuale ritardo del pagamento dovuto, qualora questo dipenda dall'espletamento di obblighi normativi necessari a renderlo esecutivo.

Art. 26 – Foro di competenza

Per tutte le controversie dipendenti dal presente contratto è competente il Foro di Ivrea.

Art. 27 – Forma del contratto, oneri fiscali e spese contrattuali

Il presente contratto è stipulato mediante atto pubblico amministrativo in modalità elettronica, ai sensi dell'art. 11 c. 13 del D.Lgs. 163/2006.

Sono a carico dell'Appaltatore tutti gli oneri tributari e le spese del presente atto. L'Appaltatore dichiara che le prestazioni in esame sono effettuate nell'esercizio di impresa e che trattasi di operazioni soggette all'Imposta sul valore aggiunto; conseguentemente, al presente atto dovrà essere applicata l'imposta di registro in misura fissa, ai sensi dell'art. 40 del D.P.R. n.131/86 con ogni relativo onere a carico dell'Appaltatore medesimo.

Letto, approvato e sottoscritto COMUNE DI MONTALTO DORA

(XXXXXXXXXXXXXXXXXX) (XXXXXXXXXXXXXXXXXX)

Il sottoscritto XXXXXXXXXXXXXXX, in qualità di XXXXXXXXXXXXXXX della Società XXXXXXXXXXXXXXX,

dichiara di avere particolareggiata e perfetta conoscenza di tutte le clausole contrattuali e dei documenti ed atti ivi richiamati.

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1341 c.c., la Società dichiara di accettare tutte le condizioni e patti ivi contenuti e di avere particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole. In

